

Legge federale sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (Legge sul raccordo RAV, LRAV)

742.140.3

del 18 marzo 2005 (Stato 1° gennaio 2010)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale¹;
in esecuzione della Convenzione del 5 novembre 1999² tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità;
in esecuzione dell'Accordo del 6 settembre 1996³ tra il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d'accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA);
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004⁴,

decreta:

Art. 1 Obiettivi

¹ Il raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo alla rete ad alta velocità, raccordo RAV) è volto a rafforzare la Svizzera in quanto piazza economica e Paese turistico nonché a trasferire per quanto possibile su rotaia il traffico stradale e aereo internazionale.

² Il raccordo RAV è inteso segnatamente a ridurre i tempi di percorrenza tra la Svizzera e Monaco, Ulm e Stoccarda da un lato, nonché Parigi, Lione e Francia meridionale dall'altro.

Art. 2 Oggetto

La presente legge concerne la realizzazione della prima fase del raccordo RAV.

RU 2005 4239

- 1 RS 101
- 2 RS 0.742.140.334.97
- 3 RS 0.742.140.313.69
- 4 FF 2004 3335

Art. 3 Progetto

¹ Il progetto di raccordo RAV comprende i provvedimenti edili necessari per realizzare il raccordo RAV nei limiti dei mezzi stanziati.

² La prima fase del raccordo RAV prevede i provvedimenti sulle tratte:

- a. Zurigo – San Gallo – Bregenz – Lindau – Geltendorf – Monaco;
- b. Zurigo – Bülach – Sciaffusa – Singen – Stoccarda;
- c. Belfort – Digione;
- d. Losanna – Frasnè – Digione e Berna – Neuchâtel – Pontarlier – Frasnè – Digione;
- e. Ginevra – Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse – Mâcon;
- f. Bienne – Belfort;
- g. Basilea – Mulhouse;
- h. Coira – St. Margrethen;
- i. S. Gallo – Costanza – Singen.

³ Nel 2007 il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un progetto per una panoramica sull'evoluzione ulteriore dei grandi progetti ferroviari, nonché per le fasi ulteriori e per il loro finanziamento.

Art. 4 Progettazione e costruzione

¹ I gestori delle infrastrutture progettano e costruiscono il raccordo RAV.

² La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori delle infrastrutture per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni vengono fissati in dettaglio le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

³ Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

⁴ Le convenzioni sui provvedimenti in Svizzera sono sottoposte al Consiglio federale dopo che le approvazioni dei piani conformemente all'articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie sono passate in giudicato.

Art. 5 Assegnazione di mandati

I gestori delle infrastrutture assegnano mandati di fornitura, di prestazioni e di costruzione conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 6 Ottimizzazione costante dei lavori

Nella realizzazione del raccordo RAV occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione economica e aziendale, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliori organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 7 Finanziamento

L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale il credito d'impegno necessario per realizzare la prima fase del raccordo RAV.

Art. 8 Modalità di finanziamento

La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a disposizione come segue i mezzi stanziati:

- a.⁶ per il finanziamento dei provvedimenti in Svizzera sono concessi mutui rimborsabili condizionalmente, a interesse variabile, e contributi a fondo perso;
- b. per il prefinanziamento di provvedimenti in Germania sono concessi mutui rimborsabili, a interesse variabile; questi mutui sono contabilizzati nel bilancio corrente del Fondo per i grandi progetti ferroviari;
- c. per il cofinanziamento di provvedimenti in Francia sono concessi contributi a fondo perso.

Art. 9 Vigilanza e controllo

Il Consiglio federale assicura la vigilanza e il controllo della realizzazione del raccordo RAV.

Art. 10 Rendiconto

Il Consiglio federale informa annualmente l'Assemblea federale circa:

- a. lo stato dei lavori per il raccordo RAV;
- b. le spese effettive in base al credito d'impegno stanziato;
- c. l'onere che ne è risultato per la Confederazione e quello previsto per il quinquennio successivo.

Art. 11 Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio del raccordo RAV in Svizzera sono rette dalla legge del 20 dicembre 1957⁷ sulle ferrovie.

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁷ RS 742.101

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2005⁸

⁸ DCF del 24 ago. 2005 (RU **2005** 4239).